

Assessorato delle Finanze, Attività produttive e Artigianato
Dipartimento industria, artigianato ed energia
Risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 3973 in data 11-08-2020

OGGETTO: CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA DI CUI ALL'ART. 52 DELLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 2015, N. 13, ALL'IMPRESA "C.V.A. S.P.A. A S.U." DI CHÂTILLON (AO) PER LA MESSA IN OPERA DI BARRIERE PARAMASSI A RETE A PROTEZIONE DELLA DIGA DI CIGNANA, IN SPONDA SINISTRA DEL BACINO D'INVASO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO DI MAEN, IN COMUNE DI VALTOURNENCHE.

Il Dirigente della Struttura Risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile

Vista la legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015)), e in particolare il titolo III, capo IV, relativo alle misure per la riduzione dei consumi regionali da fonte fossile;

vista la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta);

visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);

visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

visto il decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili), pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18 settembre 2010;

visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);

vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), Capo VI, Sezione II;

considerato che in data 19 dicembre 2019 l'Impresa "C.V.A. S.p.A. a s.u." di Châtillon, Partita I.V.A. 01013130073, ha presentato una richiesta di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 52 della l.r. 13/2015, per la messa in opera di barriere paramassi a rete, a protezione della diga di Cignana, in sponda sinistra del bacino d'invaso a servizio dell'impianto idroelettrico di Maen, in Comune di Valtournenche;

considerato che con l'istanza presentata è stata contestualmente richiesta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui fondi individuati all'interno del progetto;

considerato che con nota prot. n. 10928 del 31 dicembre 2019, è stata comunicata all'Impresa proponente l'improcedibilità dell'istanza per mancanza della documentazione prescritta;

considerato che a seguito delle integrazioni trasmesse in data 13 febbraio 2020, con nota prot. n. 1741 in data 19 febbraio 2020, è stato comunicato all'Impresa proponente l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 12 della l.r. 19/2007 e contestualmente è stato chiesto all'Impresa stessa di trasmettere ai soggetti interessati l'avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del DPR 327/2001;

considerato che il progetto della pista da realizzare per la messa in opera delle barriere opere di cui sopra è stato assoggettato alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria 2009), conclusa con Provvedimento dirigenziale n. 1822 dell'8 aprile 2019, che ne ha dichiarato la non assoggettabilità;

dato atto che con nota prot. n. 2222 in data 2 marzo 2020 è stata convocata la Conferenza di servizi prevista dall'articolo 52 della l.r. 13/2015 per l'esame della richiesta di cui sopra;

dato atto che con nota prot. n. 2673 in data 10 marzo 2020, a seguito del DCPM 9 marzo 2020 (Covid-19), la riunione della predetta Conferenza di servizi è stata spostata presso la saletta sita al piano terra del Palazzo Regionale in P.zza Deffeyes, 1;

dato atto che con nota prot. n. 2865 in data 16 marzo 2020, al fine di evitare pericolosi assembramenti, la predetta riunione della predetta Conferenza di servizi è stata annullata e alle Strutture ed Enti in indirizzo è stato chiesto di esprimere formalmente i propri pareri e/o autorizzazioni entro il 27 marzo 2020;

dato atto che con nota prot. n. 9346 in data 7 agosto 2020 l'Impresa richiedente ha trasmesso la relata di pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito dell'istanza all'albo pretorio digitale del Comune di Valtournenche e le ricevute di ritorno delle raccomandate inviate ai proprietari dei terreni interessati all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei quali è stato possibile il reperimento degli indirizzi;

dato atto che la riunione della conferenza di servizi non è stata svolta per le motivazioni espresse in precedenza e che come richiesto le Strutture e gli Enti interessati hanno fatto pervenire i pareri formali;

preso atto pertanto delle seguenti note:

- prot. n. 2508 in data 12 marzo 2020, con la quale la Struttura Pianificazione territoriale ha comunicato che l'intervento è compatibile;
- prot. n. 2000 in data 10 marzo 2020, con la quale la Struttura biodiversità e aree naturali protette ha comunicato che le opere in progetto non ricadono all'interno di siti della rete Natura 2000 o altro tipo di area protetta, ha tuttavia fornito indicazioni per la sistemazione delle aree al termine dei lavori;
- prot. n. 406-POS IV-09 in data 18 marzo 2020, con la quale il Consorzio Regionale Pesca Valle d'Aosta non ha formulato osservazioni in merito al progetto in esame;
- prot. n. 1933 in data 16 marzo 2020, con la quale la Struttura Patrimonio paesaggistico e architettonico ha autorizzato la realizzazione delle opere in progetto;
- prot. n. 2224 in data 18 marzo 2020, con la quale la Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria non ha formulato osservazioni;
- prot. n. 2880 in data 6 marzo 2020, con la quale l'ARPA ha rilasciato parere positivo alla realizzazione dell'opera oggetto, fornendo indicazioni per le fasi operative di cantiere;
- prot. n. 3132 in data 4 marzo 2020, con la quale la Struttura viabilità e opere stradali ha comunicato che le opere in oggetto non necessitano dell'autorizzazione della stessa;
- prot. n. 2529 in data 12 marzo 2020, con la quale il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio ha espresso parere favorevole ed ha quindi autorizzato l'intervento in oggetto formulando tuttavia alcune considerazioni in merito agli aspetti di competenza;
- prot. n. 1247 in data 19 febbraio 2020, con la quale la Struttura Patrimonio archeologico non ha espresso obiezioni alle opere in previsione;
- prot. n. 1932 in data 26 marzo 2020, con la quale l'Ufficio Edilizia forestale e Vincolo Idrogeologico, nei soli riguardi del Regio Decreto Legislativo n. 3267/23 e fatti salvi eventuali diritti di terzi, ha autorizzato, con condizioni, gli interventi di messa in opera di barriere paramassi a rete a protezione della diga di Cignana e la costruzione di una pista di servizio;

dato atto che l'autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. 387/2003, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere ed è funzionale all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree del Comune di Valtournenche indicate negli elaborati "Perizia di stima – D2.04 – D2.05" - allegati al progetto;

considerato che, ai sensi dell'art. 52, comma 7, della l.r. 13/2015, l'Impresa proponente ha fornito la documentazione atta a dimostrare la piena proprietà o l'effettiva disponibilità delle restanti aree su cui sarà ubicato l'impianto e le opere connesse;

dato atto che ai sensi dell'art. 26, comma 2, della l.r. 19/2007 è considerato acquisito l'assenso delle Strutture che, regolarmente convocate alla Conferenza di servizi, non vi hanno partecipato;

considerato che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni ai sensi della l.r. 8/2011 e del DPR 327/2001;

dato atto che, ai sensi dell'art. 58 della l.r. 13/2015, il contributo di costruzione non è dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche o installazioni, qualora siano relativi a fonti rinnovabili di energia;

considerato che l'autorizzazione unica deve comprendere l'obbligo all'esecuzione di misure di recupero ambientale a carico del soggetto esercente, in caso di dismissione dell'impianto, e che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, della l.r. 13/2015, tale obbligo deve essere assistito da apposita cauzione a favore del Comune territorialmente competente;

ritenuto di poter adottare il provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 52 della l.r. 13/2015, tenuto conto delle prescrizioni formulate in sede di Conferenza di servizi, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 1729 in data 6 dicembre 2019 concernente la revisione straordinaria della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a modificazione delle DGR 994/2018 e 294/2019 e la successiva n. 231 in data 27 marzo 2020 che ne determina la decorrenza dal 1° aprile 2020;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1103 del 6 settembre 2018 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 231 in data 27 marzo 2020,

DECIDE

1. di concedere all'Impresa "C.V.A. S.p.A. a s.u." di Châtillon, Partita I.V.A. 01013130073, l'autorizzazione unica di cui all'articolo 52 della l.r. 13/2015, per la messa in opera di barriere paramassi a rete, a protezione della diga di Cignana, in sponda sinistra del bacino d'invaso a servizio dell'impianto idroelettrico di Maen, in Comune di Valtournenche;
2. di dichiarare le opere in oggetto di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 387/2003 e di apporre il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree identificate al catasto del Comune di Valtournenche e indicate negli elaborati "Perizia di stima – D2.04 – D2.05" - allegati al progetto;
3. di stabilire che:
 - a. le opere devono essere realizzate in conformità al progetto esaminato dalla Conferenza di servizi
 - b. devono essere rispettate le prescrizioni formulate nel corso del procedimento e che pertanto:
 - per il trasporto, carico e scarico di materiali polverulenti:
 - provvedere all'umidificazione costante delle piste di transito degli automezzi, soprattutto nelle giornate secche e ventose;
 - limitare la velocità di transito degli automezzi all'interno dell'area di lavoro;
 - utilizzare veicoli a bassa emissione controllati secondo la vigente legislazione in materia e di limitare, per quanto possibile, l'emissione di gas di scarico provvedendo a spegnerne il motore nei periodi di non utilizzo;
 - assicurare che le operazioni di demolizione, movimentazione e scarico dei materiali polverulenti vengano condotte con dovuta cautela, in modo da evitare nel maggior modo possibile la dispersione di polveri;
 - assicurare un'adeguata altezza di caduta del materiale durante le operazioni di scarico e carico dagli automezzi di trasporto, in modo da limitare la dispersione di polveri;
 - assicurare la presenza di sistemi di copertura dei cassoni degli automezzi di trasporto dei materiali polverulenti per evitare la dispersione eolica di polveri dal materiale in essi contenuto;
 - per lo stoccaggio di materiali polverulenti:
 - stoccaggio in silos o in sacchi chiusi e protetti;
 - umidificazione costante e sufficiente dei cumuli di stoccaggio di materiali inerti polverulenti, soprattutto in periodi secchi di forte vento;
 - qualora nelle fasi di cantiere si rendessero necessarie operazioni di rimozione di materiale vegetale si ricorda che è vietata, ai sensi del D.lgs. n. 152, art. 182, c. 6-bis, la pratica comune di abbruciamento di tale vegetazione in quanto non rientrante nelle normali pratiche agricole. Inoltre, tali scarti di materiale

- vegetale sono rifiuti e come tali dovranno essere inviati ad idoneo impianto di trattamento, per esempio presso il centro di compostaggio regionale;
- in fase di realizzazione delle opere di protezione in sponda dell'invaso, della pista a mezzacosta e di sistemazione delle aree a fine cantiere si richiede venga eseguito un controllo puntuale e periodico dei mezzi d'opera utilizzati per evitare immissioni accidentali di inquinanti (soprattutto idrocarburi) all'interno dei corpi idrici superficiali e sotterranei. La regolare effettuazione dei controlli suddetti dovrà essere verificabile mediante la consultazione dei registri di manutenzione dei mezzi e nel Piano di Sicurezza Interna del cantiere;
 - nel caso sia prevista la rivegetazione delle aree mediante semina, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 9 della l.r. 48/2009, dovranno essere utilizzate esclusivamente sementi locali e armonizzate con l'ambiente circostante o, se possibile, permettere la ricolonizzazione spontanea;
 - considerato che non è prevista la realizzazione di opere ferme, o di un rilevato, qualora le barriere venissero danneggiate o distrutte, la responsabilità di manutenzione o ricostruzione a seguito dei danni subiti, o arrecati a terzi, sarà a totale carico dell'Impresa autorizzata di cui al punto 1.;
 - al termine dei lavori l'area dovrà essere interamente ripristinata, il materiale di scavo dovrà essere adoperato in loco mentre quello in esubero dovrà essere smaltito in ottemperanza alla normativa vigente in materia di rifiuti;
- c. l'autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti di terzi e subordinata all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia edilizia e urbanistica, di linee elettriche di trasmissione e distribuzione dell'energia, nonché di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; pertanto, l'Impresa autorizzata assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi o eventuali danni comunque causati dalla realizzazione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale e il Comune di Valtournenche da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si dovessero ritenere danneggiati;
- d. dal rilascio dell'autorizzazione, il termine per l'inizio dei lavori è di un anno mentre quello per l'ultimazione dei medesimi è di cinque anni; decorsi tali termini l'autorizzazione perde efficacia;
- e. laddove la presente autorizzazione dovesse avere durata superiore a quella di autorizzazioni ricomprese nel procedimento, le medesime andranno rinnovate dal titolare entro la scadenza prevista dalla normativa di settore; l'Impresa autorizzata dovrà inviare copia della documentazione attestante l'avvenuto rinnovo alla Struttura risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile;
- f. qualora l'Impresa autorizzata di cui al punto 1. intendesse apportare modifiche a quanto previsto in sede di progetto, anche in corso d'opera, dovrà presentare apposita domanda ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 28/2011;
- g. ai fini del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, l'Impresa autorizzata di cui al punto 1. è tenuta a presentare apposita domanda alla Struttura risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile, almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'autorizzazione;

- h. è fatto obbligo all'Impresa autorizzata di cui al punto 1. di comunicare contestualmente al Comune di Valtournenche, alla Stazione forestale di Antey-Saint-André, alla Struttura gestione demanio idrico, alla Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria e, per conoscenza, alla Struttura risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile, le date di inizio e di ultimazione dei lavori;
- i. prima dell'inizio dei lavori, l'Impresa autorizzata dovrà consegnare una copia cartacea del progetto esecutivo alla Stazione forestale di Antey-Saint-André;
- j. prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori interessanti le aree da sottoporre alla procedura di asservimento, il soggetto autorizzato dovrà richiedere alla Struttura espropriazioni l'emissione del decreto di asservimento e occupazione temporanea (utilizzando i modelli reperibili sul sito ufficiale della RAVA – avvisi e documenti – espropri – espropri in ambito di opere energetiche) allegando la seguente documentazione:
- copia del provvedimento di autorizzazione unica che attesti l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o asservimento e comportante la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
 - l'aggiornamento delle schede fornite dalla Struttura Espropriazioni (tabelle espropri) per quanto riguarda le date di occupazione temporanea mantenendo come riferimento i tre anni;
 - i tipi di frazionamento approvati dall'Agenzia del Territorio nonché, ove previsti, i frazionamenti delle aree urbane;
 - la scheda espropri completa degli indirizzi degli intestatari catastali reperibili (in formato digitale Excel);
 - la tavola D 2.04 riportante la dicitura " aree da occupare temporaneamente";
 - il certificato di destinazione urbanistica;
 - l'indicazione della data presunta di inizio dei lavori al fine di consentire alla Struttura espropriazioni, patrimonio e casa da gioco la predisposizione del calendario delle pratiche da evadere;
- A seguito del rilascio del decreto l'Impresa, in qualità di beneficiario, dovrà trasmettere alla Struttura espropriazioni, patrimonio e casa da gioco e, per conoscenza, alla Struttura risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile, il verbale di immissione in possesso di cui all'art. 24 del DPR 327/2001, dando pertanto esecuzione dello stesso;
- k. prima della realizzazione delle opere strutturali, l'Impresa autorizzata di cui al punto 1. dovrà procedere alla prescritta denuncia presso il Comune di Valtournenche ai sensi della legge regionale 31 luglio 2012, n. 23 (Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche);
- l. all'atto di avvio dei lavori l'Impresa autorizzata di cui al punto 1. dovrà provvedere al versamento di una cauzione a garanzia dell'esecuzione delle opere di reinserimento o recupero ambientale, a favore del Comune di Valtournenche,

secondo quanto stabilito dall'art. 53, comma 1, della l.r. 13/2015, definita sulla base del piano di dismissione, e pertanto di valore pari a 18.500,00 euro;

- m. prima dell'ultimazione dei lavori l'Impresa autorizzata di cui al punto 1. dovrà trasmettere alla Struttura gestione demanio idrico, alla Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico, alla Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria e alla Struttura risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile, la documentazione fotografica relativa alla sistemazione definitiva delle aree;
 - n. alla dismissione dell'impianto è fatto obbligo l'Impresa autorizzata di cui al punto 1. di realizzare le opere di recupero ambientale previste nel progetto autorizzato;
 - o. il presente provvedimento è trasmesso alle Impresa autorizzata, al Comune di Valtournenche, alle strutture regionali interessate, alla Stazione forestale di Antey-Saint-André e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della l.r. 19/2007;
4. di dare atto che:
- a. per l'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'Impresa autorizzata trasmetterà al Comune di Valtournenche la documentazione e le comunicazioni prescritte;
 - b. le attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni normative in sede di realizzazione delle opere e di corretto funzionamento delle installazioni fanno capo ai diversi soggetti istituzionali interessati, nell'ambito delle rispettive competenze; a tal fine, l'Impresa autorizzata di cui al punto 1. dovrà consentire ai soggetti medesimi il libero accesso all'impianto;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'estensore
Stefano Marcias

Il Dirigente
Massimo Broccolato

MASSIMO BROCCOLATO

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Atto non soggetto a spesa

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 12/08/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO